

REGOLAMENTO (CE) N. 3433/93 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 1993

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1102/89 che stabilisce talune norme di attuazione del regolamento (CEE) n. 1101/89 del Consiglio relativo al risanamento strutturale del settore della navigazione interna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1101/89 del Consiglio, del 27 aprile 1989, relativo al risanamento strutturale del settore della navigazione interna⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3572/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 6,considerando che, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1101/89, la Commissione deve adottare un certo numero di decisioni concernenti il funzionamento del regime di risanamento strutturale previsto da questo regolamento ed in particolare il funzionamento della solidarietà finanziaria tra i fondi nazionali di demolizione; che, pertanto, nel suo regolamento (CEE) n. 1102/89⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3690/92⁽⁴⁾, la Commissione ha fissato le regole di funzionamento della solidarietà finanziaria;

considerando che il buon funzionamento della solidarietà finanziaria deve garantire che il termine per il rimborso delle somme prefinanziate dagli Stati membri sia lo stesso per tutti i fondi; che, quando le somme che restano da rimborsare sono minime, il meccanismo della solidarietà finanziaria non è più atto a garantire questo obiettivo e che pertanto, è opportuno apportare una modifica di natura contabile al suddetto meccanismo;

considerando che gli emendamenti proposti riflettono i pareri emessi dagli Stati membri e dalle organizzazioni rappresentative della navigazione interna,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1993.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1102/89 è modificato come segue:

1) All'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), il testo del primo trattino è sostituito dal testo seguente:

« — i debiti del fondo al 1° gennaio dell'anno precedente, aumentati o diminuiti degli importi di compensazione che i fondi hanno rispettivamente percepito o versato nel corso di quest'anno nel quadro delle operazioni di trasferimento finanziario di cui al paragrafo 3 (Dn), ».

2) All'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), il testo del primo trattino è sostituito dal testo seguente:

« — l'importo totale dei debiti di tutti i fondi al 1° gennaio dell'anno precedente (Dt); questo importo è uguale alla somma dei debiti (Dn), ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1994.

Per la Commissione

Abel MATUTES

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 116 del 28. 4. 1989, pag. 25.⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 12.⁽³⁾ GU n. L 116 del 28. 4. 1989, pag. 30.⁽⁴⁾ GU n. L 374 del 22. 12. 1992, pag. 22.